Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 26 febbraio 1966** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1965.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 23 luglio 1922, n. 1110, con il quale venne istituito l'Istituto italiano di igiene, previdenza ed assistenza sociale;

Vista la legge 9 dicembre 1928, n. 2945, con la quale l'Istituto venne posto alle dipendenze della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;

Visto il regio decreto 8 agosto 1942, n. 1190, sul riordinamento dell'Istituto stesso, che assunse la denominazione di Istituto di medicina sociale;

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto di medicina sociale, che assume la denominazione di Istituto italiano di medicina sociale;

Ritenuta la necessità di ricostituire per un quadriennio il Consiglio di amministrazione dell'Istituto predetto, scaduto dalla carica per compiuto periodo di nomina;

Viste le designazioni effettuate dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto italiano di medicina sociale è composto, oltre che dal presidente, dai seguenti membri:

Lattanzio on. dott. Vito, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Maria on. prof. Beniamino, in rappresentanza del Ministero della sanità;

Gaeta prof. Antonino Pio, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Giromini prof. Mario, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Lenzi prof. dott. Lamberto, in rappresentanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni;

Rascio dott. Gaetano, in rappresentanza dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Berlinguer dott. Giovanni, Petrucciani dott. Pellegrino, Bossi dott. Giuseppe, Gjica dott. Alessandro, Verzolini dott. Vero, in rappresentanza dei lavoratori;

Cosa dott. Mario, in rappresentanza degli artigiani;

Ianata dott. Raoul, in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Baldi prof. avv. Guido Maria, Lo Vecchio Musti prof. Manlio, Stoppani dott. Giovanni, in rappresentanza dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 24 novembre 1965

SARAGAT

DELLE FAVE — MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1966
Registro n. 1 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 323. — MAUCERI

(1523)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1966.

Estensione al cloruro di metile degli esoneri previsti per l'ammoniaca dal regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Viste le domande prodotte dalla Società Chimica Ostiense, con sede in Roma, via Antonio Meucci n. 8, in data 30 luglio 1965, e dall'Associazione nazionale industria meccanica varia ed affini, con sede in Milano, piazza Diaz n. 2, in data 6 settembre 1965, con le quali viene chiesto che al cloruro di metile siano applicati gli esoneri che il regolamento speciale concernente l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche, prevede per alcuni gas tossici;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1965, con il quale il cloruro di metile veniva riconosciuto ufficialmente come gas tossico agli effetti delle disposizioni del menzionato regolamento;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

Si applicano al cloruro di metile le norme di esonero previste per l'ammoniaca dal regolamento per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche.

Art. 2.

I prefetti della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1966

Il Ministro: MARIOTTI

(1636)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1966.

Composizione della Deputazione della Borsa-merci di Verona.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1962, col quale è stata istituita la Borsa-merci di Verona;

Vista la proposta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Verona;

Decreta:

La Deputazione della Borsa-merci di Verona per l'anno 1966 è composta come appresso:

Membri effettivi:

Fedrigoni dott. Renzo; Perticarà dott. Giuseppe; Corbellari comm. Giovanni; Bercelli dott. Renzo; De Mori Gervasio; Pasti ing. Francesco e Zanetti rag. Riccardo.

Membri supplenti:

Veronesi cav. Apollinare; Avanzini avv. Gaetano e Mantovani Rodolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1966

Il Ministro: LAMI STARNUTI

(1782)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1966.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Avellino, di 2ª categoria, con sede in Avellino, e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera del 7 gennaio 1966, con la quale il commissario provvisorio del Monte di credito su pegno di Avellino, di 2ª categoria, con sede in Avellino, ha chiesto la messa in liquidazione dell'ente;

Considerato che ricorrono gli estremi previsti dallo art. 67, lettera *b*), del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Avellino, di 2ª categoria, con sede in Avellino, e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(1975)

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1966.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cusano Mutri (Benevento), di 2ª categoria, con sede in Cusano Mutri (Benevento), e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che ricorrono gli estremi previsti dallo art. 67, lettera *a*), del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per la messa in liquidazione del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, di seconda categoria, con sede in Cusano Mutri;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, di 2ª categoria, con sede in Cusano Mutri (Benevento), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1966

Il Ministro: COLOMBO

(1976)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale cooperativa A.C.L.I. - Basso Piave », con sede in Ponte Crepaldo di Eraclea (Venezia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 febbraio 1966, i poteri conferiti al dott. Carlo Casati, commissario governativo della Società cooperativa « Cantina sociale A.C.L.I. - Basso Piave », con sede in Ponte Crepaldo di Eraclea (Venezia) sono stati prorogati dal 17 febbraio al 30 giugno 1966.

(1775)

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Aldisiana », con sede in Bari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 febbraio 1966, la gestione commissariale della Società cooperativa edilizia « Aldisiana », con sede in Bari, è stata prorogata fino al 4 agosto 1966.

(1773)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale case popolari per i ciechi

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 437 del 10 febbraio 1966, il prof. Giuseppe Fucà è stato nominato consigliere dell'Istituto nazionale case popolari per i ciechi, in sostituzione del prof. Paolo Bentivoglio deceduto.

(1772)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Policoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1966, il comune di Policoro (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.425.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dlel'art. 1 del decerto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1827)

Autorizzazione al comune di Tramutola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1966, il comune di Tramutola (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1828)

Autorizzazione al comune di Tonara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 18 febbraio 1966, il comune di Tonara (Nuoro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1829)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine « controllata » del vino « Elba bianco e rosso » e proposta del rispettivo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine « controllata » per il vino « Elba bianco e rosso » ha espresso parere favorevole al loro accoglimento proponendo per detto vino — ai fini della emanazione del decreto presidenziale di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato — il rispettivo disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Proposta di disciplinare di produzione del vino « Elba bianco e rosso »

Art. 1.

La denominazione di origine controllata « Elba » è riservata ai vini bianchi e rossi aventi le caratteristiche appresso indicate, prodotti con le uve dei vitigni di cui al seguente art. 2 coltivati nel territorio dell'isola d'Elba.

Art. 2.

Alla produzione del vino « Elba bianco » concorrono le uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale come vitigni fondamentali il Trebbiano toscano (Procanico) ed il Biancone e come vitigni secondari fino ad un massimo del 15% del totale: Ansonica, Malvasia Toscana ed altri minori.

I vigneti che si impianteranno dopo l'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno essere costituiti per almeno il 90% di Trebbiano Toscano (Procanico).

Alla produzione del vino « Elba rosso » concorrono le uve provenienti dai vigneti aventi nell'ambito aziendale come vitigno fondamentale il Sangiovese. Sono ammessi, fino ad un massimo del 25% del totale altri vitigni complementari di uve nere e bianche quali il Canaiolo, il Trebbiano toscano ed il Biancone.

Art. 3.

Le condizioni ambientali di coltivazione della vite devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità. Dalla iscrizione all'Albo dei vigneti di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, debbono essere escluse le coltivazioni site in fondo valle ed in terreni molto sciolti od umidi.

Il sistema di impianto, le forme di allevamento ed il sistema di potatura delle viti devono essere quelle generalmente in suo e comunque atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino. Nelle operazioni colturali dei vigneti deve essere esclusa ogni pratica di forzatura e d'irrigazione.

La produzione massima ad ettaro in coltura specializzata non deve essere superiore ai Q.li 90 di uva. A tale limite, in caso di eventuale maggior produzione, dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve.

La resa dell'uva in vino non deve essere superiore al 75% per l'Elba rosso e al 70% per l'Elba bianco.

Art. 4.

La vinificazione deve essere effettuata entro il territorio dell'Isola.

La vinificazione per l'« Elba bianco » deve essere normalmente eseguita in bianco; per l'« Elba rosso » deve essere a macerazione parziale delle vinacce.

Art. 5.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica minima complessiva naturale di gradi 11 per il bianco e 12 per il rosso.

In annate sfavorevoli e su autorizzazione dell'Istituto di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e foreste, competente territorialmente, potrà essere ammessa una gradazione minima naturale di gradi 10,5 e 11,5 rispettivamente per l'Elba bianco e rosso.

In ogni caso le eventuali pratiche correlative dovranno essere effettuate con prodotti dell'Isola.

Art. 6.

I vini di cui al presente disciplinare, nella fase di immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Elba bianco:

limpidezza: brillante;
colore: giallo paglierino debole;
odore: vinoso, di profumo delicato;
sapore: asciutto ed armonico;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva: minima gradi 11%;
acidità totale: da 5,5 a 7%;
estratto secco (netto): da 18 a 24 grammi per litro;
ceneri: da 1,5 a 2%.

Elba rosso:

limpidezza: brillante;
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso;
sapore: asciutto, leggermente aromatico;
esente da qualsiasi difetto nel colore, odore e sapore;
gradazione alcoolica complessiva: minima gradi 12%;
acidità totale: da 5 a 7,5%;
estratto secco (netto): da 22 a 28 grammi per litro;
ceneri: da 2,50 a 3%;

La denominazione « Elba » può essere usata per i vini sopradescritti anche se spumantizzati a fermentazione naturale.

Ar. 7.

E' vietato usare assieme alle denominazioni di Elba bianco e rosso, qualsiasi qualificazione diversa da quelle disciplinate nel presente regolamento, ivi compresi gli aggettivi « superiore » « extra » « fine » « scelto » « selezionato ». Avuto però riguardo delle tradizioni storiche locali e del conseguente interesse turistico, sono ammesse qualificazioni aggiuntive, alla denominazione principale, richiamanti il periodo napoleonico e semprechè le stesse siano in uso da almeno 10 anni all'entrata in vigore del presente disciplinare.

Sono permesse altresì qualificazioni aggiuntive di località geografiche e fattorie esistenti nell'Isola, e riferimenti a vitigni fondamentali, purchè rispondenti alla realtà.

(1752)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 40

Corso dei cambi del 25 febbraio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,63	624,60	624,5425	624,56	624,55	624,59	624,53	624,50	624,59	624,60
$ Can.	579,66	579,90	579,75	579,85	579,25	579,75	579,90	579,65	579,75	579,75
Fr. Sv.	143,98	143,95	143,93	143,935	143,90	143,98	143,935	144 —	143,98	143,95
Kr. D.	90,55	90,49	90,51	90,50	90,55	90,49	90,4925	90,50	90,49	90,48
Kr. N.	87,373	87,37	87,36	87,37	87,35	87,38	87,37	87,38	87,38	87,38
Kr. Sv.	120,92	120,90	120,90	120,91	120,90	120,95	120,885	120,95	120,95	120,95
Fol.	172,45	172,40	172,40	172,37	172,40	172,40	172,365	172,40	172,40	172,40
Fr. B.	12,56	12,56	12,56	12,5570	12,55875	12,56	12,5570	12,55	12,56	12,56
Franco francese	127,47	127,46	127,48	127,45	127,45	127,46	127,45	127,45	127,46	127,45
Lst.	1749,45	1749,25	1749,25	1749,35	1749 —	1749,10	1749,25	1749,20	1749,10	1749,40
Dm. occ.	155,65	155,58	155,58	155,565	155,58	155,65	155,58	155,62	155,65	155,58
Scell. Austr.	24,171	24,175	24,17	24,168	24,18	24,16	24,16375	24,17	24,16	24,165
Escudo Port.	21,823	21,83	21,81	21,83	21,84	21,83	21,815	21,83	21,83	21,82
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,44	10,42	10,42	10,42	10,417	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 25 febbraio 1966

Rendita 5 % 1935 105,15
Redimibile 3,50 % 1934 100,05
Id. 3,50 % (Ricostruzione) 88,95
Id. 5 % (Ricostruzione) 98,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria) 98,35
Id. 5 % (Città di Trieste) 98,425
Id. 5 % (Beni Esteri) 98,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966) . . 100,675

Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) . . 101,75
» 5 % (» 1° aprile 1969) . . 102,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970) . . 102.025
» 5 % (» 1° gennaio 1971) . . 101,95
» 5 % (» 1° aprile 1973) . . 101,775
» 5 % (» 1° aprile 1974) . . 101,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966) . . 100,80

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 febbraio 1966

1 Dollaro USA 624,545
1 Dollaro canadese 579,875
1 Franco svizzero 143,935
1 Corona danese 90,496
1 Corona norvegese 87,37
1 Corona svedese 120,897
1 Fiorino olandese 172,367

1 Franco belga 12,557
1 Franco francese 127,45
1 Lira sterlina 1749,30
1 Marco germanico 155,572
1 Scellino austriaco 24,166
1 Escudo Port. 21,822
1 Peseta Sp. 10,418

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Avellino, di 2ª categoria, con sede in Avellino, in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 14 febbraio 1966, con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Avellino, di 2ª categoria, con sede in Avellino, e lo stesso è stato messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. Giacinto Pelosi è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Avellino, di 2ª categoria, con sede in Avellino, ed i signori dott. Nicola De Stefano, avv. Liberato Lenzi e Alfonso Passaro sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1966

Il Governatore: CARLI

(1977)

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri (Benevento), di 2ª categoria, con sede in Cusano Mutri (Benevento), in liquidazione coatta.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 15 febbraio 1966, con il quale è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, di 2ª categoria, con sede in Cusano Mutri (Benevento), e lo stesso è stato messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

L'avv. Enrico Cerza è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Cusano Mutri, di 2ª categoria, con sede in Cusano Mutri (Benevento), ed i signori Nicola Giaccio, avv. Federico Maturo e Nicola Maturo sono nominati membri del Comitato di sorveglianza del Monte medesimo, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1966

Il Governatore: CARLI

(1978)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione alla scuola forestale di cinquecento allievi guardie forestali, indetto con decreto ministeriale 20 maggio 1965.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Viste le norme di esecuzione del predetto testo unico, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1965, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1965, registro n. 8 Corpo forestale Stato, foglio n. 246, con il quale è stato indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per la nomina ed ammissione alla apposita scuola forestale di cinquecento allievi guardie forestali;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della Commissione esaminatrice del concorso in oggetto;

Decreta:

La Commissione prevista dall'art. 5 del decreto ministeriale 20 maggio 1965, citato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:
Melocchi dott. Giuseppe, ispettore generale.

Membri:
Saleri dott. Giovanni, ispettore generale;
Montaldo dott. Giuseppe, ispettore capo;
Bernardi dott. Guido, ispettore capo;
Grifi dott. Carlo Maria, ispettore capo.

Segretario:
Cannas dott. Giancarlo, consigliere di 1ª classe.

Ai membri della predetta Commissione sono attribuiti i compensi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 novembre 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1965
Registro n. 8 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 246. — D'ALENA

(1767)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di esaminatore in prova nel ruolo della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in ingegneria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale n. 9 del mese di settembre 1965, messo in distribuzione l'8 gennaio 1966, del Ministero dell'industria e del commercio, è stata pubblicata la graduatoria dei vincitori del concorso per esami a quattro posti di esaminatore in prova nel ruolo della carriera direttiva della proprietà intellettuale, riservato ai laureati in ingegneria, indetto con decreto ministeriale 15 maggio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 27 luglio 1964.

(1757)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina del vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di preparatore di laboratorio in genere.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, dispensa n. 3 del 15 gennaio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 95 del 18 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1965, registro n. 71 Difesa-Esercito, foglio n. 30, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato nominato il vincitore del concorso a duecentodue posti di operaio dello Stato di 2ª categoria, per la qualifica di mestiere di «preparatore di laboratorio in genere» (un posto).

(1792)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di aggiustatore meccanico.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale militare ufficiale del Ministero della difesa-Esercito, dispensa n. 3 del 15 gennaio 1966, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 114 del 21 ottobre 1965, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1965, registro n. 82 Difesa-Esercito, foglio n. 215, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori del concorso a sessantatre posti di operaio dello Stato di 1ª categoria, per la qualifica di mestiere di «aggiustatore meccanico» (tre posti).

(1794)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, relativa al concorso per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Varese, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

La prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana del concorso per titoli per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Varese, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 29 settembre 1965, avrà luogo in Varese presso la Scuola elementare «G. Mazzini», via Como, 15, il giorno 17 marzo 1966, con inizio alle ore 10.

(1803)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PARMA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1015 del 10 aprile 1965, col quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma alla data del 30 novembre 1964;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del prefetto di Parma, del Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici e quelle dei Comuni interessati;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice sul suindicato concorso è composta come segue:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Goffrini prof. Pier Angelo, direttore della 2ª Clinica chirurgica dell'Università di Parma;

Migone prof. Luigi, direttore dell'Istituto di patologia medica dell'Università di Parma;

Facchini dott. Valentino, medico provinciale di Mantova;

Trapani Bellotti dott. Gaetano, direttore di sezione della prefettura di Parma;

Agnetti dott. Francesco, medico condotto.

Segretario:

Amato dott. Catello, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, presso gli Ospedali riuniti di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura di Parma e all'albo del medico provinciale di Parma.

Parma, addì 26 gennaio 1966

(1726) *Il medico provinciale:* LOPES

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI RIETI

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Rieti.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto del 7 settembre 1965, n. 2907, con il quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami ai posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Visti gli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che sostituiscono rispettivamente gli articoli 9 e 44 del regolamento sui concorsi a posti di sanitario addetto ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Viste le designazioni previste dalle vigenti disposizioni;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso medico di cui alle premesse è costituita come segue:

Presidente:

Della Gatta comm. dott. Riccardo, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Altieri dott. Vincenzo, vice prefetto;

Corda dott. Domenico, medico provinciale di Viterbo;

Moraldi prof. dott. Mino, primario chirurgo dell'Ospedale Santo Spirito di Roma;

Scapato dott. Antonio, primario medico dell'Ospedale civile di Rieti;

Grimaldi dott. Roberto, medico condotto di Cittaducale.

Segretario:

Fraissinet dott. Roberto, consigliere di Prefettura.

Le prove di esame avranno luogo a Rieti e non potranno avere inizio prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio del medico provinciale, all'albo pretorio della locale Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Rieti, addì 9 febbraio 1966

(1642) *Il medico provinciale:* REALMUTO

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VARESE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Varese.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4377 in data 21 giugno 1965, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento di tre posti di medico condotto, vacanti in provincia di Varese alla data del 30 novembre 1964;

Considerato che occorre provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità e della Prefettura di Varese nonchè le proposte dell'Ordine dei medici chirurghi e dei Comuni interessati;

Visti l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, e il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è così composta:

Presidente:

Chiancone dott. Raffaele, ispettore generale amministrativo presso il Ministero della sanità, Roma.

Componenti:

Lupi dott. Alessandro, ispettore generale medico, titolare dell'Ufficio provinciale di Como;

Gazzillo dott. Vincenzo, direttore di sezione presso la prefettura di Varese;

Fumagalli prof. Rodolfo, primario chirurgo presso l'Ospedale di circolo di Varese;

Riva prof. Renzo, primario medico presso l'Ospedale di circolo di Gallarate;

Sonzini dott. Luigi, medico condotto del comune di Carnago.

Le funzioni di segretario saranno svolte dal dott. Salvatore Giglio, consigliere di 1ª classe in servizio presso la prefettura di Varese.

I lavori della Commissione avranno inizio non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e le prove d'esame avranno luogo a Varese.

Il presente decreto verrà pubblicato, oltre che nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio del medico provinciale di Varese, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Varese, addì 10 febbraio 1966

Il medico provinciale: VESSICCHIO

(1643)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 19 gennaio 1966, n. 5.

Miglioramenti a favore del personale provinciale pensionato, a carico dei fondi provinciali e dei medici condotti, loro vedove e orfani, iscritti al fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B.L.P. n. 4, ex 1910.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 5 *del* 1° *febbraio* 1966)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai titolari di trattamento di riposo, compresi gli assegni vitalizi e le graziali, a carico del fondo pensioni della Provincia e del fondo pensioni medici comunali della Venezia Tridentina, istituito con legge tirolese 27 dicembre 1909, B. L. P. n. 4 ex 1910, è concessa, a decorrere dall'1 gennaio 1965 una integrazione mensile lorda pari al 30 % dell'importo mensile lordo della pensione, assegno o graziale, comprese le rispettive quote fisse costanti, coefficienti fissi, e contributi di educazione, spettanti alla stessa data.

L'assegno sarà corrisposto anche sull'ammontare della tredicesima mensilità.

L'importo mensile lordo dell'integrazione è arrotondato per eccesso a lire 100.

Art. 2.

All'onere di L. 30.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con i normali stanziamenti per il personale pensionato, predisposti agli articoli 11 e 193 del bilancio dell'esercizio finanziario 1965 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(1404)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.